

provveduto nei casi di controversia, e benchè le condanne concernenti il detto fiume si devolvessero alla Regia Camera, ciò tuttavia non poteva pregiudicare i diritti della Città, stante il ricorso a S. M. Cattolica, tuttora pendente; oltre di che poteva dirsi che ciò si riferiva soltanto al governo dello stesso fiume, e non altrimenti. In sesto luogo dicono di presentare, a dimostrazione della pendenza del predetto ricorso a S. M., le informazioni ad essa trasmesse; e che di nuovo si era scritto da S. M. altra lettera il 15 febbraio 1596, in cui si ordinava al Senato di stendere la relazione ecc. In settimo luogo dicono che per decreto di Sua Eccellenza del 6 marzo predetto anno 1596, si disponeva che venissero riunite le relazioni già fatte dal Senato e dal predetto Magistrato, allo scopo di poter leggerle tutte unitamente in Consiglio. In ottavo luogo, in quanto l'assunto della Città non si ritenesse basato sul disposto dei soprascritti statuti sancito dal Principe; dicono che al momento non possono fare una compiuta specificazione dei loro diritti, trovandosi i documenti nelle mani del Giureconsulto Gerolamo Caimi, dimorante presso S. M. Cattolica, specialmente per la definizione di questa vertenza. In ultimo luogo chiedono che dall' Illustrissimo Magistrato venga questa causa rimessa al Senato Eccellentissimo, giudice competente come sopra, e che in ogni caso si voglia soprassedere da ogni molestia fino a che S. M. Cattolica provvegga definitivamente in seguito all'ultima relazione dell' Eccellentissimo Senato; altrimenti appelleranno ecc., e producano il predetto decreto di Sua Eccellenza, del suddetto giorno 6 marzo di cui si riporta qui sotto il tenore.

*Testo italiano.*

Illustrissimo, et Eccellentissimo Signore.

Pretendeva il Regio Fisco in fine dell'anno 1547 di molestare la Città di Milano nel suo vero ed antico possesso del fiume Olona, derivante da molte fontane de particolari à mano fabricate, come ch'egli fosse fiume Reale, ma confidando essa Città dell'ottime ragioni sue, fece ricorso all' Invittissimo Imperatore

Carlo Quinto, supplicandolo, che si degnasse di dar ordine, che il Senato conoscesse sopra questa causa, e la terminasse per giustizia, come quello, che di già altre volte l'haveva delegata ad referendu al Senatore Giustino: Onde piacque a S. M. di scrivere al Senato l'incluse lettere che presso a gli agenti della medesima Città sono authentiche, et a Vostra Eccellenza si esibiscono per copia. Le quali tosto, che furono lette in Senato, furono d'ordine di quello intimato al Regio Fisco, il quale vi rispose, et replicaronvi li Sindaci della città di Milano di quel tempo, doppò il quale ha perseverato sempre detta Città come vera posseditrice del detto fiume nel suo antico possesso. Quindi, è occorso, che Giovanni Domenico Lonato Architetto Milanese, credendosi di scoprire nuova negotiatione, per trarne molta utilità, non informato delle cose passate, ha fatto notificatione nel Magistrato straordinario del detto fiume, allegandolo fiume Reale. Onde il detto Magistrato insta di voler egli sopra detta notificazione giudicare, e procedere, e di sentenziarvi sopra definitivamente. Il che se Vostra Eccellenza comportasse, sarebbe contro ogni termine di ragione, e di equità, portarrebbe nocumento alla delegatione del Senato et confonderebbe la giurisdittione Reale di S. M. havendosi per assoluto, che dove pende il giuditio mosso, ivi ha da terminarsi: ed essendo cominciato primieramente nanti al Senato, che di già ha delegato un Senatore ad refferendum, et doppò avvocato dalla Maestà dell' Imperatore con le conditioni, et ordini dati al Senato, che Vostra Eccellenza può vedere in esse lettere, non v'è dubbio, che fin che si rescriva a S. M. udite le parti, et viste le loro ragioni, non si può innovare cosa alcuna, essendo anco di ragione, che niuno inferiore Magistrato può intromettersi in detta causa, et intromettendovisi pareva che il Magistrato straordinario opponendosi à gli ordini reali, volesse conoscere nelle cause, che a sua Maestà sono riservate come è questa, sprezzata la detta delegatione del Senato suo maggior Magistrato, di onde potriano anche seguirne Sentenza, che fra loro fossero difformi sopra un medemo negotio, ma perchè pare, che il detto Magistrato Straordinario, per quanto

ha potuto intendere il Vicario di Provisione devotissimo servitore di Vostra Eccellenza si va escusando di procedere in questo negotio, stando un certo ordine, et decreto da Vostra Eccellenza spedito nella partenza su per Borgogna, del quale non ha havuta notitia alcuna il supplicante fin qui, nè credesi, che Vostra Eccellenza l'avesse voluto dare, e concedere, quando avesse intese le cose esposte, et allegate nel presente memoriale, perciò il Vicario suppl. da Vostra Eccellenza fa ricorso, humilmente.

Supplicandola deguarsi (circonscritto il detto ordine, et decreto di Vostra Eccellenza), di comandare al detto Magistrato straordinario, che più oltre non si intrometta nella pretesa causa di detta notificazione, stando le ragioni premesse.

E di più che vogli comandare al Senato, che eseguendo le sudette lettere imperiali date l'anno 1547 et udite le pretenzioni di tutte le parti, rescriva a S. M. col suo voto, et con tutta la brevità, il che ecc.

▷ Similmente, viste le eccezioni proposte dal Regio Fisco e dal notificante contro la soprascritta comparsa, e rispondendo singolarmente a tutti i predetti capi, si fa notare in primo luogo che il detto Vicario delle Provvisioni non ha alcun diritto sul detto fiume Olona fuorchè quello di eleggere il Notaio presso il Commissario, come dalle Costituzioni, Titolo dei doveri del Giudice e del Commissario dell'Olona, al capitolo *Eligatur*; il quale Commissario vien scelto da sua Eccellenza, e presta giuramento nelle mani del predetto Illustre Magistrato di adempire colla massima diligenza i propri incarichi, come è detto in quel titolo, in principio, ritenuti perciò di pertinenza del Regio Fisco, e non della Città di Milano, la cognizione delle questioni circa il detto fiume, ed il fiume stesso. In secondo luogo si risponde che dalle Costituzioni si provvede tutto al contrario di quanto essi asserirono, perochè tutte le condanne vanno a vantaggio dalla Regia Camera, come nel detto Titolo, al capitolo *Codèmnationes* nè importa ciò che nel capitolo medesimo si dica in senso diverso. Il fatto è che l'acqua del detto fiume, nel periodo delle innondazioni, scorreva ai piedi

delle mura della Città superiormente al Tombone, e dubitando i Signori delle Provisioni che l'acqua medesima potesse scalzare le fondamenta delle dette mure, giudicarono di propria convenienza di sviarle nel Naviglio tra Milano e il tempio di S. Cristoforo, ma non per la ragione che la Città di Milano avesse un diritto sulla dette acque dell'Olonà; e vedendo l'Illustrissimo Magistrato danneggiato dalla detta Città, volle che le dette acque fossero dalla città stessa ricondotte al pristino loro luogo, ove anche presentemente scorrono; di guisa che l'allegata ragione non giova alla Città, ma al Regio Fisco ed al prefato Illustrissimo Magistrato. In terzo luogo si risponde parimenti non constare dalle cose ivi narrate, e in che cosa etc., la stessa Regia Maestà fosse stata defraudata, per essersi operato contro le sue Costituzioni; non essendo nemmeno vero che S. M. Cattolica così avesse scritto, mentre la lettera della medesima Regia Maestà 26 Marzo 1596 disponeva altrimenti. In quarto luogo dicesi non constare della qualifica di tali pretesi Delegati, giusta l'asserzione della parte avversaria, nè poter credersi che l'Eccellentissimo Senato abbia dichiarato che il detto fiume non è reale, ma privato; perocchè il detto Senato avrebbe contravvenuto agli Statuti e alle Costituzioni, ove chiaramente si riconosce ch'esso è reale; cosa che parimenti si afferma da Sua Cattolica Maestà nella detta lettera 26 Marzo 1596. In quinto luogo si risponde essere di competenza del predetto Illustre Magistrato la cognizione ed interpretazione degli Statuti e delle Costituzioni e delle altre norme di diritto, come appare dalla detta lettera di S. M., e non già di competenza dei citati Sindaci della Città di Milano; e non esser vero che dai menzionati utenti sia stato fatto di propria mano e a loro spese il fondo del detto fiume, ma essere questo, invece, stato tracciato dalla natura stessa al principio del mondo, per raccogliere le acque pluviali cadenti dai monti contigui; non venendo neppure dai detti utenti spurgato, da che esso naturalmente si espurga pel fatto del lungo suo corso. In sesto luogo si dice che in quel capo si sono raccontati dei sogni, e che se anche fossero verità, non farebbero al

caso, stante la detta lettera di S. M., che è posteriore come sopra. In settimo luogo si risponde che in questa causa ogni cosa era stata discussa ad istanza del Fisco Regio e del notificante, e per ciò doveva in essa procedere il detto Illustrissimo Magistrato, stante l'ordine della prefata Eccellenza Sua che non si rechi pregiudizio al Regio Fisco. In ottavo luogo si dice che erano già scorsi i tre anni nei quali doveva farsi la detta specificazione, e non si erano messe innanzi che parole; e che perciò si doveva assolutamente divenire alla spedizione della causa stessa entro il prefisso termine perentorio, altrimenti etc.

Veduta similmente la relazione perentoria della citazione fatta ad istanza del Regio Fisco e del notificante ai detti utenti in data 8 febbraio 1597, per l'emissione dell'ordinanza.

Veduta similmente la comparsa avvenuta nel termine perentorio e sopra-indicato, in data 8 febbraio 1597, per parte di Prospero Gallarati, Luigi Lampugnani e Francesco Pagnani, in loro proprio nome, ed anche in qualità di Sindaci, ed in nome degli utenti delle acque dell'Olona, nella quale avanti tutti produssero il mandato rilasciato ai prefati comparenti, e rogato da Francesco Lampugnani notaio di Milano, il giorno di lunedì 3 gennaio 1594. Premessa in secondo luogo la declinatoria di giurisdizione e le eccezioni generali solite a farsi come di rito, dicono che gli utenti delle dette acque sono ben conosciuti, e non assenti, e che perciò non possono essere citati genericamente e per proclama, onde non hanno valore le discussioni avvenute, ecc. Dicono inoltre che l'Illustrissimo Magistrato non può immischiarsi nella causa del fiume Olona, siccome di spettanza dell'Eccellentissimo Senato, e che ciò risultava chiaro dalla relazione fatta dal medesimo Senato a S. R. M. il 28 settembre 1595; e che questa causa era stata incoata innanzi alla stessa Regia Maestà, nè ancora era stata decisa, stante la lettera scritta dal detto Eccellentissimo Senato a S. E. il 22 gennaio p. p., e che perciò nulla doveva innovarsi finchè da S. M. fosse stato stabilito il Giudice. In terzo luogo dicono di non esser tenuti ad informare circa

i loro diritti, ma essere sufficiente la dichiarazione: *Posseggo perchè posseggo*. e non riuscendo l'attore nella prova, dover assolversi il convenuto; nè avere il notificante facoltà sufficiente di agire pel Fisco; nè il fiume Olona essere Reale, ma privato, ciò risultando dagli statuti di Milano, al cap. 280 e segg., ed anche dall'esame stesso della cosa, per avere esso origine da fonti private e poste su terreni di privati; e dover quindi il notificante confortare anzitutto il suo assunto prima di arrecar disturbo agli utenti, ecc. In quarto luogo dicono che il Fisco, per gli Statuti di Milano, cap. 304, vol. 2; non ha alcun diritto di dominio su quel fiume, e che quindi nessuna inframmettenza può esercitarvi se non in quanto al governo di esso: e dicono pure che il Fisco l'ebbe ad ammettere, avendo nel 1566, il 26 marzo presentata protesta contro il Comune di Milano, perchè non impediva che il predetto fiume ingombrasse di sabbia il Naviglio grande di Milano. In quinto luogo dicono che il vantaggio è di chi sostiene il disturbo, e che il Fisco nulla spende del suo pel fiume in parola, ma ogni spesa viene invece sopportata dagli utenti, come emerge dagli Statuti di Milano al cap. 307, vol. 2, e dalle Nuove Costituzione, ove si tratta dei doveri dei Commissari; e che pertanto l'utile del detto fiume deve essere di essi utenti, che sostengono la spesa, e non del Regio Fisco, che nulla sborsa del suo, come sopra. In sesto luogo osservano non dovere il Fisco agire contro il proprio interesse, perocchè se essi utenti non fossero padroni dell'Olona, le terre finitime rimarrebbero incolte, e di conseguenza nè i luoghi sarebbero abitati nè alla R. Camera si pagherebbe alcuna imposta. In settimo luogo sostengono che il detto fiume è privato, e ad uso dei privati, nascendo esso da sorgenti private e in territorio privato. Da ultimo dicono non avere gran peso i privilegi accordati dai principi, perchè tutti possono rivolgersi al Principè, e di tali privilegi molti se ne erano concessi col voto del Vicario delle Provvisioni di Milano; ma essere in molto maggior numero gli altri utenti che godono delle dette acque in forza dei giusti loro titoli. Le quali cose considerate, chiedono che dal predetto Illustrissimo

Magistrato sia decretato spettare il giudizio sul detto fiume, e sulla notificazione, allo stesso Eccellentissimo Senato, o doversi almeno tener le cose in sospenso finchè da S. M. R. venga spedita la detta causa, come sopra pendente; e chiedono parimenti che il fiume sia visitato, e come più ampiamente è detto nella relazione del citato giorno ultimo di febbraio 1597.

Similmente, viste le eccezioni proposte dal R. Fisco e dal notificante contro la soprascritta comparsa, nelle quali rispondendo ai scopi soprariportati, fu detto che il R. Fisco non è tenuto nè obbligato a citazioni così particolari, benchè abbia voluto singolarmente citare la maggior parte di quelli che usano delle dette acque, e gli altri per editti di che tutti ebbero notizia. Che inoltre i detti comparenti non debbono ingerirsi nelle giurisdizioni, che non li riguardano, dovendo invece il predetto Illustrissimo Magistrato eseguire gli incarichi demandatigli dalla R. Maestà, e da ultimo da S. E. In terzo luogo l'espressione *posseggo perchè posseggo* poteva avere un valore appena fra privati, ma non contro il Fisco, in confronto del quale non esiste alcun possesso pregiudiziale ne alcuna prescrizione. Quanto poi all'asserto che il notificante non avesse veste per agire in nome del Fisco, i comparenti non avevano ben letto le comparse, le petizioni e gli altri atti assunti ad istanza del Fisco e del notificante, e gli altri documenti prodotti.

Parimenti, gli statuti invocati dai detti comparenti facevano testimonianza contro di loro, pei motivi in essa comparsa indicati; e già abbastanza era stato provveduto pel rimanente dalla Maestà Cesarea, e si provvedeva dalle Nuove Costituzioni, ecc. In quarto luogo fu risposto che anche lo Statuto da essi citato al cap. 304 era loro contrario; e che quant'altro si riporta del detto capitolo non interessa la questione. In quinto luogo fu detto che gli antichi Duchi di Milano hanno accordato a diversi privati la facoltà di porre delle bocche lungo il detto fiume, ma alla condizione che il suolo di ciascuna bocca sia alto, dal fondo del fiume, oncie otto dal braccio di legname, e per tale concessione

hanno obbligato i detti privilegiati agli espurghi, come risulta dallo stesso capitolo: espurghi che rarissimamente si eseguono. In sesto luogo fu detto che quel capo era inconcludente e nemmeno degno di risposta. In settimo luogo dicono che dalle Nuove Costituzioni si rileva non appartenere il detto fiume a' privati, e che alle medesime non fu contraddetto. Da ultimo, doversi le bocche ridurre alla forma stabilita dalle nuove Costituzioni, e doversi gli utenti condannare alle pene etc. per la contravvenzione, e così pure a compensare l'utile ricavato.

Similmente, vista la comparsa 27 marzo 1599 dei Sindaci del Comune di Milano, nella quale, premessa la declinatoria della giurisdizione, e ripetute le altre ragioni già in precedenza dallo stesso Comune dedotte, dissero ostare la delegazione fatta dalla Regia Maestà al Senato Eccellentissimo in data 25 marzo 1596, per l'esame e la decisione se il detto Olona appartenga al Fisco o alla città, e doversi aspettare la dichiarazione di Sua Reale Maestà, il cui tenore, colle eccezioni del Fisco e coll'ordinanza dell' Illustrissimo Magistrato, segue qui appresso, e cioè:

1599, il giorno di sabbato ventisette marzo, all'ora terza. Alla presenza dell' Illustrissimo magistrato straordinario dello Stato di Milano.

Compaiono Giovanni Angelo Fossano e Giuseppe Martignoni, ambedue Causidici Milanesi e Sindaci dell' inclita Città di Milano, dipendentemente dall'asserita citazione parentoriamente, come dicesi, intimata al signor Vicario e ai dodici della medesima Città ad istanza del R. Ducal Fisco e del preteso notificante, e per mandato del predetto Illustrissimo Magistrato, all'asserito intento di veder fare ogni e qualsiasi dichiarazione contro la stessa Città circa le acque dell'Olona su cui è controversia, e come in essa, alla quale, sempre entro i limiti della di lui approvazione, etc. e per tutti i casi etc. gli stessi comparenti in nome come sopra, salvì sempre tutti, e quali si vogliono, i diritti, crediti ed azioni della detta Città, e rinnovata la declinazione della giurisdizione etc. che intendono sempre di mantenere etc. e non recedendo dalle altre ragioni proposte, dedotte, prodotte, ed allegate in addietro a nome della stessa



Città nella causa del medesimo fiume Olona, così davanti al predetto Illustrissimo Magistrato quanto eziandio innanzi a Sua Reale Maestà, ma insistendo in tutte, etc.; in guisa però che l'utile non sia viziato dall'inutile, ma anzi al contrario, e così sempre escluso ogni indebito consenso, etc., e non altrimenti etc., mentre in caso diverso etc., sostengono la nullità etc. della stessa asserita citazione perentoria e di tutte etc.; nè potersi, nè doversi emanare alcun ordine in pregiudizio della stessa Città, per le ragioni e le cause già dedotte, proposte, prodotte ed allegate in nome della stessa Città, e precipuamente il giorno 16 scorso gennaio 1597, o anche etc. davanti al predetto Illustrissimo Magistrato; le quali tutte, ad abbondante cautela; gli stessi comparenti qui ripetono etc. e intendono che si abbiano per ripetute etc., stante massimamente la delegazione fatta da S. M. Reale Cattolica al Senato Eccellentissimo circa l'esame e la decisione, cioè, se il detto fiume Olona appartenga alla Città o al Fisco, pendente la quale delegazione non può l'Illustrissimo Magistrato procedere nella presente lite, ma deve astenersene finchè questa sia stata decisa, essendo stata la detta delegazione e continuando ad essere pregiudiziale alla presente causa promossa dinnanzi al predetto Magistrato in nome del R. Fisco; e parimenti, stante eziandio l'altra lite ancora pendente innanzi alla stessa Real Maestà in punto alla dichiarazione da farsi dalla Real Maestà medesima sulla questione se la decisione e la cognizione della causa, in quanto alle notificazioni, spetti al detto Senato Eccellentissimo, o al detto Illustrissimo Magistrato; pendente la quale, e finchè su questo punto non siasi deciso, è chiaro non potere il predetto Illustrissimo Magistrato, nè dover divenire ad alcuna dichiarazione od ordine, ma doversi assolutamente aspettare l'esito della dichiarazione di Sua Reale Maestà. E così i detti Sindaci, in rappresentanza come sopra, chiedono che si faccia, etc.; e se altrimenti si faccia, protestano della nullità etc. e dell'ingiustizia etc., con riserva di reclamo, salvo sempre il diritto etc.

Filippo per grazia di Dio, Re di Castiglia, di Leone, di Aragona, delle